

TI_GERICHTE 17.2015.8 vom 6. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.8

FR: TI_GERICHTE 17.2015.8 du 6 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.8 del 6 ottobre 2015

Erwägungen

E. 1

prosciolto da ogni accusa.

Falsità in documenti

Con le sue osservazioni del 12 agosto 2015, IM 1 si è limitato a rilevare l'■inconsistenza dell'■appello, nemmeno sufficientemente motivato.

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell'■8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634).

In una decisione successiva, l'Alta Corte federale ha avuto modo di precisare, dopo aver puntualizzato che ogni situazione necessita di un esame di dettaglio individuale, che degli estratti conto rilasciati da una società di investimenti straniera, senza sede in Svizzera, redatti a macchina e privi di particolare intestazione, non firmati e nemmeno trasmessi con lettera accompagnatoria non godono di valore probatorio accresciuto ai sensi del diritto penale (STF 6B_406/2008 consid. 3.4.; Boog, op. cit., n. 148 ad art. 251).

In effetti, IM 1 ha agito in seno ad una piccola società finanziaria, la _____, che non disponeva di alcun riconoscimento particolare da parte delle autorità preposte, in particolar modo della CFB (ora FINMA) - quale potrebbe ad esempio essere l'autorizzazione a commerciare in valori mobiliari - e che non era soggetta ad alcuna sorveglianza (diretta o indiretta) dell'■ente pubblico, rispettivamente non doveva rispettare standard restrittivi analoghi a quelli fissati in ambito bancario. In altri termini, la posizione della società fiduciaria/finanziaria del prevenuto non è paragonabile a quella di una banca elvetica.

Oltre a ciò il cliente, seppur straniero, aveva la possibilità di verificare in qualsiasi momento, senza rischi, la sua reale situazione patrimoniale, rivolgendosi direttamente alla banca.

Infine, non si può dimenticare che la fiducia riposta da AP 1 in IM 1, per sua stessa ammissione fatta pure nell'■allegato d'■appello, si fondava in parte sul fatto che frequentavano entrambi i centri del _____. Non quindi su delle a lui note sperimentate capacità di IM 1 di muoversi sui mercati finanziari, ma su fattori che nulla hanno a che vedere con tale ambito, per cui la vittima non aveva alcun motivo oggettivo per fidarsi delle attitudini dell'■imputato, che non conosceva.

Inoltre AP 1 non è uno sprovveduto e, pertanto, non poteva non sapere che in ambito bancario hanno valore solo gli attestati ufficiali e che rendiconti rudimentali, per nulla ufficiali nemmeno nell'■apparenza, come quelli sottopostigli, non hanno che un valore

probatorio equivalente a quello di un rendiconto orale, cioè nullo.

Di conseguenza, anche su questo punto la sentenza di prime cure deve essere confermata e IM 1 prosciolti dall'accusa di falsità in documenti.

Richiesta di risarcimento del danno

Preso atto del proscioglimento dalle accuse e del fatto che con ogni evidenza la fattispecie non è matura per la pronuncia di merito sulla richiesta di indennizzo, non essendo stato neppure dimostrato che IM 1 ha superato i limiti d'azione fissatigli con il mandato di gestione, la pretesa deve essere rinviata al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

Indennizzo

L'accusatore privato non è legittimato ad impugnare la decisione di indennizzo dell'imputato ai sensi dell'art. 429 CPP. In effetti, lo sono unicamente l'avente diritto, il procuratore pubblico e un eventuale terzo chiamato a contribuire (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO, 2 ed., n. 33 ad art. 429).

Di conseguenza non è possibile analizzare la consistenza delle obiezioni sollevate da AP 1 a tal proposito, che, va detto, di primo acchito non appaiono completamente infondate.

Su questo punto, l'appello è pertanto irricevibile.

Lo stesso vale in merito alla generica impugnazione della decisione sull'approvazione della nota professionale del difensore, che il ricorrente, oltre a non essere legittimato a contestare e ad averlo fatto presso l'istanza errata, nemmeno ha sostanziato.

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

E. 10

Le argomentazioni avanzate dall'accusatore privato, testé riprese, sono in buona parte vaghe e senza alcun riferimento agli atti. In modo particolare, non è dato di sapere - e, di conseguenza, non è possibile chinarsi sulla questione - a quale diminuzione di passivi egli faccia riferimento quale componente del profitto ottenuto con il reato. Di pari passo, anche la pretesa secondo cui, nascondendo le asserite malversazioni, IM 1 abbia potuto continuare ad amministrare i beni di altri clienti e, di conseguenza, a guadagnare, non può essere considerata una valida argomentazione, poiché non è stato nemmeno indicato con quali clienti egli avrebbe continuato a lavorare solo grazie a ciò, rispettivamente se dal rapporto contrattuale con questi egli abbia guadagnato qualcosa, né tantomeno quanto. Di conseguenza, non è neppure dimostrabile un'intenzione di ottenere in tal modo un indebito profitto. Va poi precisato che i presunti illeciti (non dimostrati) non devono essere confusi con le perdite derivanti dagli investimenti, che possono anche essere - se non frutto di rischi spropositati assunti senza fondamento (nemmeno questi resi verosimili nel caso che ci occupa) - una componente costitutiva dei mandati per la gestione dei capitali più o meno

concreta a dipendenza del profilo di rischio scelto. In effetti, questo tipo di attività comporta delle incognite intrinseche inevitabili e imprevedibili che qualsiasi investitore si assume al momento di affidare la gestione di denaro a un consulente. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene AP 1, il fatto di aver avuto delle perdite non comporta automaticamente la perdita di credibilità nei confronti degli altri clienti del gestore. Se così fosse, nessuno lavorerebbe più nel settore. Di conseguenza, è anche troppo superficiale e concettualmente errato sostenere che il prevenuto ha nascosto le perdite per poter mantenere altri clienti che altrimenti, se avessero saputo, lo avrebbero lasciato.

E. 11

L'asserito indebito profitto derivante dalla retrocessione di determinati titoli, cui il ricorrente ha accennato, non è stato in alcun modo sostanziato. D'altronde egli nemmeno si è dato la pena di indicare quali siano questi titoli e con quali modalità sarebbe avvenuta la loro retrocessione, e meglio se gratuitamente o dietro pagamento. Non essendovi in atti ricostruzioni che possano confermare questa laconica affermazione e non essendoci nemmeno prove di altra natura a suo sostegno, l'argomentazione d'appello risulta essere inconsistente.

E. 12

L'indebito profitto perseguito è, secondo l'appellante, anche quello derivante da management fees ricevute da _____. Come emerge dall'AI 94 e dallo scritto della PP del 25 novembre 2014 (doc. TPC 19), nel periodo dal maggio 2001 al giugno 2004, _____ ha pagato a _____ circa USD 3'984.- (e non € come indicato dal magistrato e ripreso nella sentenza impugnata). In seguito non risulta sia stato versato più alcunché. Lo stesso IM 1 ha dichiarato di non aver più rivendicato le management fees per la gestione del conto AP 1, viste le gravi perdite intervenute nel portafoglio del cliente/amico, verso il quale si è sentito molto a disagio (MP IM 1 del 29 febbraio 2012, pag. 3). Sui titoli non quotati, inoltre, egli ha sostenuto non aver mai preteso alcuna commissione (ibidem). Come rettamente indicato in prima sede, AP 1 stesso ha ammesso che il prevenuto gli ha versato € 20'000.- per il riacquisto di certificati _____, acquistati in precedenza per il conto AP 1 il 27 giugno 2003 a € 10'000.-, garantendogli quindi un utile di € 10'000.- (rapporto EFIN, AI 75 pag. 8). Il titolo, come quelli di _____ e _____, non era quotato in borsa. Pertanto, il riacquisto è da interpretare come un contributo per la diminuzione del danno nella misura di € 10'000.- (MP AP 1 del 15 luglio 2008, AI 19, pag. 3). Dalle commissioni vanno dunque dedotti questi soldi, che, al cambio di 1.24 €/USD a quel tempo valido (www.oanda.com), corrispondono a USD 12'400.-. Pertanto, IM 1, nel periodo in questione, non ha tratto alcun vantaggio economico dalla gestione del denaro dell'accusatore privato, ma ha anzi messo almeno USD 8'416.- di tasca propria. A questi si aggiungono gli € 12'500.- che l'imputato ha consegnato a AP 1 (MP AP 1 del 15 luglio 2008, AI 19, pag. 4). Nonostante si debba concludere a favore della tesi del prevenuto in base alla quale egli avrebbe rinunciato alle commissioni, l'accusatore privato, nel suo appello, sostiene che ciò non è determinante poiché in base al suo mandato egli ha maturato formalmente i crediti e non vi ha mai esplicitamente rinunciato, pur non avendoli fatti valere dopo il 2002. L'argomentazione non può essere seguita poiché è un dato di fatto che IM 1 non ha mai rivendicato alcunché a partire dal 2002 sino ad oggi. Oltre a ciò, egli non ha chiesto nulla nemmeno prima dell'introduzione dell'esposto penale nel novembre 2005, per cui non si può ritenere che egli abbia rinunciato alle fees per una strategia processuale, solo a seguito della procedura penale. Infine, il diritto alle

commissioni è ormai ampiamente prescritto (art. 127 CO), sicché l'assenza di una rinuncia formale al credito non ha, nemmeno dal punto di vista del diritto contrattuale, alcuna incidenza. In sostanza, pertanto, dal mandato di gestione del conto AP 1, IM 1 non ha, per quanto è stato possibile dimostrare, avuto alcun guadagno, bensì una perdita. Trattandosi, sia per quanto concerne la rinuncia alle management fees che per quanto riguarda il riacquisto delle azioni _____ e la rifusione di € 12'500.-, di una chiara scelta dell'imputato, che non era obbligato a procedere in tal senso, si può tranquillamente desumere che egli non ha amministrato i beni dell'accusatore privato con lo scopo di procurarsi un indebito profitto.

E. 13

Mancando il requisito dell'indebito profitto, cadono le accuse di truffa (art. 146 CP) e di amministrazione infedele qualificata (art. 158 cifra 2 CP). La prescrizione del reato di amministrazione infedele semplice, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 1 CP) è intervenuta nel gennaio del 2011, molto tempo prima dell'emanazione dell'atto d'accusa del 29 maggio 2013. Di conseguenza, non è necessario esaminare l'adempimento dei presupposti di tale fattispecie. Su questo punto, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata e IM 1 prosciolto da ogni accusa. Falsità in documenti

E. 14

Con l'impugnativa, AP 1 postula, come detto, anche l'annullamento del proscioglimento dell'imputato dall'accusa di falsità in documenti e la sua condanna per tale reato, sostenendo che egli, nella sua qualità di gestore esterno di fiducia, legato da rapporto contrattuale, godeva di particolare credibilità, così che la sua bugia scritta deve essere considerata qualificata. L'autore ha, infatti, a suo dire, approfittato della fiducia riposta in lui dal cliente che l'aveva scelto come gestore esterno anche per le comuni idee e convinzioni religiose, avendo entrambi frequentato lo stesso centro di meditazione in India. Con le sue osservazioni del 12 agosto 2015, IM 1 si è limitato a rilevare l'inconsistenza dell'appello, nemmeno sufficientemente motivato.

E. 15

Per la Corte di prime cure, la fattispecie dell'art. 251 CP non è realizzata poiché i rendiconti della relazione AP 1 allestiti dal prevenuto non possono essere considerati dei documenti destinati a provare un fatto di portata giuridica ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP, trattandosi di falsi ideologici, sprovvisti di valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere e/o di una garanzia speciale di veridicità (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 12 seg.). In questo caso, la menzogna scritta non è trascesa in reato, poiché non godeva, dal profilo oggettivo, di particolare veridicità, né per il valore concesso dalla legge (come avviene per i bilanci, i conti economici e gli inventari, ad esempio, DTF 112 IV 12), né per la persona del suo redattore, che qui non rivestiva una posizione di garante nei confronti della vittima. I rendiconti allestiti da IM 1 erano stampati su carta non intestata, non erano firmati o timbrati ed erano allestiti ogni volta in maniera diversa a dipendenza del programma utilizzato. Inoltre, l'accusato, nella sua qualità di gestore patrimoniale indipendente ed esterno all'_____, non godeva della necessaria qualità di garante verso i propri clienti, a maggior ragione se, come AP 1, già cogniti di investimenti e operazioni bancarie.

E. 16

Giusta l'art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando qualcuno, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o ne altera uno vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale, "unechte Urkunde") ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare ("Beweisbestimmung") un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L'attitudine a provare ("Beweiseignung") è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849). Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251, n. 8, pag. 1054). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l'apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850).

b. La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell'ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

c. Vi è invece falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell'autore. Semplicemente, ciò che l'autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 109, pag. 250).

d. Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un'attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 119, pag. 253 e riferimenti; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Quest'esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 129, pag. 254). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi

commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a). Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 48 e segg., pag. 1613 e segg.; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2). Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3a ed., Berna 2010, ad art. 251, n. 139, pag. 256). Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136). e. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610). Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5). Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “ an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [sein] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe ” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il

TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inventario firmato dal rappresentante di un'impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c). f. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86, pag. 1633). L'intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l'autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un'alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit., n. 87-89, ad art. 251, pag. 1634). L'autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l'autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP, n. 173 e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 90 e segg., pag. 1635 e segg.). L'art. 251 CP presuppone, infine, l'intenzione dell'autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, ad art. 251, n. 172, pag. 264). L'intenzione di ingannare è ammessa quando l'autore vuole indurre in errore il destinatario sull'autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 88, pag. 1634). Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634). g. Il Tribunale federale, nella DTF 120 IV 361 consid. 2b, ha stabilito che estratti conto rilasciati da una banca ai propri clienti nell'ambito di un'amministrazione patrimoniale hanno una credibilità maggiorata e, se falsificati, possono portare alla realizzazione della fattispecie prevista dall'art. 251 CP. Nel caso specifico, in effetti, tali caratteristiche derivano dalla posizione analoga a quella di garante ricoperta dal loro estensore. Dovendo egli eseguire il mandato nell'interesse dei suoi clienti, le sue attestazioni assumevano forza probante accresciuta vista la natura del mandato, l'impossibilità di verifica per i destinatari e la fiducia particolare connessa alle attività commerciali delle banche (sottoposte a una legislazione e a dei controlli specifici, impieganti personale generalmente molto qualificato, con reputazione senza macchie e che devono rispettare il segreto bancario). In una decisione successiva, l'Alta Corte federale ha avuto modo di precisare, dopo aver puntualizzato che ogni situazione necessita di un esame di dettaglio individuale, che degli estratti conto rilasciati da una società di investimenti straniera, senza sede in Svizzera, redatti a macchina e privi di particolare intestazione, non firmati e nemmeno trasmessi con lettera accompagnatoria non godono di valore probatorio accresciuto ai sensi del diritto penale (STF 6B_406/2008 consid. 3.4.; Boog, op. cit., n. 148 ad art. 251).

E. 17

Nel caso che ci occupa, non sono dati gli estremi per ammettere una posizione analoga a quella di garante, tale da comportare una maggiorata forza probatoria degli estratti e dei documenti sottoposti al cliente. In effetti, IM 1 ha agito in seno ad una piccola società

finanziaria, la _____, che non disponeva di alcun riconoscimento particolare da parte delle autorità preposte, in particolar modo della CFB (ora FINMA) - quale potrebbe ad esempio essere l'autorizzazione a commerciare in valori mobiliari - e che non era soggetta ad alcuna sorveglianza (diretta o indiretta) dell'ente pubblico, rispettivamente non doveva rispettare standard restrittivi analoghi a quelli fissati in ambito bancario. In altri termini, la posizione della società fiduciaria/finanziaria del prevenuto non è paragonabile a quella di una banca elvetica. Oltre a ciò il cliente, seppur straniero, aveva la possibilità di verificare in qualsiasi momento, senza rischi, la sua reale situazione patrimoniale, rivolgendosi direttamente alla banca. Infine, non si può dimenticare che la fiducia riposta da AP 1 in IM 1, per sua stessa ammissione fatta pure nell'allegato d'appello, si fondava in parte sul fatto che frequentavano entrambi i centri del _____. Non quindi su delle a lui note sperimentate capacità di IM 1 di muoversi sui mercati finanziari, ma su fattori che nulla hanno a che vedere con tale ambito, per cui la vittima non aveva alcun motivo oggettivo per fidarsi delle attitudini dell'imputato, che non conosceva. Inoltre AP 1 non è uno sprovveduto e, pertanto, non poteva non sapere che in ambito bancario hanno valore solo gli attestati ufficiali e che rendiconti rudimentali, per nulla ufficiali nemmeno nell'apparenza, come quelli sottopostigli, non hanno che un valore probatorio equivalente a quello di un rendiconto orale, cioè nullo. Di conseguenza, anche su questo punto la sentenza di prime cure deve essere confermata e IM 1 prosciolto dall'accusa di falsità in documenti. Richiesta di risarcimento del danno

E. 18

L'accusatore privato ha formulato delle pretese d'indennizzo del danno subito per complessivi fr. 513'655.-, oltre alla rifusione dei costi di patrocinio per la presente procedura. Per il dettaglio si rinvia al consid. n. 11 della sentenza impugnata. Preso atto del proscioglimento dalle accuse e del fatto che con ogni evidenza la fattispecie non è matura per la pronuncia di merito sulla richiesta di indennizzo, non essendo stato neppure dimostrato che IM 1 ha superato i limiti d'azione fissatigli con il mandato di gestione, la pretesa deve essere rinviata al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

Indennizzo

E. 19

Quale ultimo punto, l'appellante chiede che "in ogni caso non dovrebbe venire concesso al IM 1 un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP in quanto è pacifico che l'imputato abbia provocato con un comportamento illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett a CPP: un suo ipotetico proscioglimento sarebbe spiegabile solo con ragioni tecniche e procedurali ma non certo per insussistenza di un comportamento illecito o colpevole, che invece è chiaro ed innegabile come emerge sia dal rapporto EFIN che dalle ammissioni dell'imputato stesso. La concessione dell'indennità da parte del Giudice di prime cure, che risulta particolarmente urtante all'accusatore privato, non deve pertanto essere confermata." (doc. CARP XVI pag. 3). L'accusatore privato non è legittimato ad impugnare la decisione di indennizzo dell'imputato ai sensi dell'art. 429 CPP. In effetti, lo sono unicamente l'avente diritto, il procuratore pubblico e un eventuale terzo chiamato a contribuire (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO, 2 ed., n. 33 ad art. 429). Di conseguenza non è possibile analizzare la consistenza delle obiezioni sollevate da AP 1 a tal proposito, che, va detto, di primo acchito non appaiono completamente infondate. Su questo punto, l'appello è pertanto irricevibile. Lo stesso vale in merito alla generica impugnazione della decisione sull'approvazione della nota professionale del

difensore, che il ricorrente, oltre a non essere legittimato a contestare e ad averlo fatto presso l'istanza errata, nemmeno ha sostanziato. Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d'onorario del difensore d'ufficio

E. 20

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dello Stato. La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante. Con il suo allegato del 12 agosto 2015, IM 1 ha chiesto il riconoscimento di fr. 2'841.10 a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio per il procedimento d'appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Essendo il mandato di fiducia del patrocinatore stato trasformato in difesa d'ufficio, non sono adempite le condizioni per il riconoscimento di un'indennità ai sensi di questa norma (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_144/2012 del 16 agosto 2012 consid. 1.2). In effetti, i costi della difesa d'ufficio fanno parte delle spese procedurali (art. 422 cpv. 2 lett. a CPP) e il beneficiario non è di principio tenuto a sostenerli (art. 426 cpv. 1 CPP). L'indennizzo del difensore d'ufficio, anche in caso di proscioglimento integrale o parziale, deve essere effettuato in base ai principi sanciti dall'art. 135 CPP (DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2). Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore. Dall'estratto allegato (doc. CARP XX), si può vedere come la nota consista in 9 ore e 10 minuti di onorario a fr. 280.- l'ora e in fr. 64.- di spese. Da questo importo devono essere dedotte 2 ore per redazione dell'allegato, essendo 3 ore sufficienti alla redazione delle osservazioni, non particolarmente elaborate, ritenuta l'ulteriore ora di esame della motivazione scritta dell'appellante e di studio incarto riconosciuta. Pertanto, a titolo di indennità d'appello, vengono riconosciuti fr. 2'236.25 (fr. 2'006.60 onorario + fr. 64.00 spese + fr. 165.65 IVA). Non trova qui applicazione l'art. 420 CPP, sicché non si può prevedere la possibilità di regresso dello Stato sull'accusatore privato. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 81, 84, 122 segg., 135, 139, 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 146, 158 e 251 CP; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.